



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

(Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Regolamento di contabilità art. 33)

OGGETTO: determinazione dei criteri di rateizzazione applicabili su richiesta degli interessati alle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito all'accertamento di illeciti amministrativi (art.26 L.n.689/81) dalla data della definitiva esigibilità fino alla messa in ruolo del titolo

Proposta di determinazione (PDD) n. 1415 del 10/05/2010

Determinazione (DD) n. 1277 del 27/05/2010

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale

Il Comandante Generale

Oggetto: Determinazione dei criteri di rateizzazione applicabili, su richiesta degli interessati, alle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito all'accertamento di illeciti amministrativi (art. 26 L. n. 689/81) dalla data della definitiva esigibilità fino alla messa in ruolo del titolo.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro come conseguenza della violazione di un dovere di carattere generale;
- La legge 689 del 1981 prevede la facoltà, attribuita all'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria, di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (da tre a trenta) ciascuna delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore a euro 15,49;
- La possibilità di ottenere il beneficio della rateazione del pagamento è prevista dalla legge 689/81 per tutte le sanzioni pecuniarie; tale beneficio è comunque applicabile alle violazioni al Codice della Strada nonostante non sia esplicitamente previsto nel testo del Codice stesso;
- Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria spetta all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 689/81 in quanto indubbiamente è quest'ultima l'autorità che applica la sanzione;
- Nel campo delle violazioni al Codice della Strada è competente a concedere il beneficio della rateazione l'autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 689/81;
- Qualora la violazione sia stata accertata e contestata da agenti della Polizia Municipale, tale autorità amministrativa è individuata nell'amministrazione comunale;
- Tale attività di applicare e riscuotere le sanzioni amministrative nel Comune di Venezia spetta al Direttore della Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale, Comandante Generale della Polizia Municipale di Venezia, ai sensi dell'articolo 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia;
- Il beneficio della rateazione della sanzione da pagare può essere accordato su richiesta dell'interessato che comprovi di trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni economiche disagiate tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbe avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare;

Ritenuto che:

- La rateazione delle sanzioni viene incontro a situazioni di vera indigenza economica, e costituisce pertanto un valido ammortizzatore sociale;
- Tale facoltà non rappresenta una mera discrezione della pubblica amministrazione, bensì uno strumento per rendere maggiormente equa una sanzione, considerate le eventuali condizioni economiche disagiate dell'interessato;
- Per motivi di equità e di economicità gestionale, sia necessario determinare dei criteri per l'applicazione della rateazione della sanzione pecuniaria stabilendo l'importo minimo rateizzabile ed il numero massimo delle rate applicabili in relazione all'entità della somma da corrispondere a titolo di definizione della pratica conseguente ad accertamenti divenuti titoli esecutivi, anche in relazione, circa le modalità per l'eventuale accoglimento della richiesta, allo stato della procedura all'atto del deposito della stessa;

Visti:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, Codice della Strada e relativo Regolamento;
- Legge 24 novembre 1981, n° 689;
- L'articolo 17 dello statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.235, del 7 giugno 1991 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. di concedere, su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale delle sanzioni di cui alla premessa. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
2. di stabilire che l'importo minimo della somma da esigere rateizzabile è fissato in € 101,00;
3. di fissare, per le somme da esigere inferiori ai € 5.000,00, un indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00, quale parametro per l'accesso all'istituto della rateazione;
4. di fissare, per le predette somme, un numero massimo di rate mensili concedibili, salvo eccezionali, gravi e comprovati motivi, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Somma da Esigere	Numero di <u>rate massime</u> con ISEE fino a € 8.000,00	Numero di <u>rate massime</u> con ISEE fino a € 15.000,00
Fino a € 100,00	Non rateizzabile	
Da € 101,00 ad € 250,00	6 rate mensili	6 rate mensili
Da € 251,00 ad € 500,00	10 rate mensili	6 rate mensili
Da € 501,00 ad € 1.000,00	12 rate mensili	10 rate mensili
Da € 1.001,00 ad € 2.000,00	18 rate mensili	12 rate mensili

Da € 2.001,00 ad € 3.000,00	24 rate mensili	18 rate mensili
Da € 3.001,00 ad € 4.000,00	30 rate mensili	24 rate mensili
Da € 4.001,00 ad € 5.000,00	30 rate mensili	30 rate mensili

5. di stabilire che per le somme da esigere superiori ai € 5.000,00, l'eventuale rateizzazione sarà stabilita tenendo conto dell'entità della sanzione stessa e del reddito del trasgressore, anche se superiore a quanto previsto al punto 3;
6. di stabilire che l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;
7. di concedere il beneficio della rateazione solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni;
8. di stabilire che le rate ammesse per la dilazione devono essere comunque in numero tale per cui l'ultima rata di esse non sia prevista per una data posteriore al quarto anno dalla data di notifica dell'illecito amministrativo rateizzato;
9. che tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dall'indicatore ISEE presentato;
10. che l'istanza di rateazione presentata con autonoma richiesta sia sottoposta all'imposta di bollo;
11. che l'accoglimento o il diniego della domanda, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione, sia comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE INTERDIPARTIMENTALE FINANZA E BILANCIO
AREA BILANCIO FINANZIARIO
SERVIZIO ENTRATE ED ISTITUZIONI

Venezia 25 maggio 2010

Espletati gli accertamenti ai sensi dell'art. 151 comma 4, DLGS 18/08/2000 n. 267

Si esprime visto di regolarità contabile

Il Direttore